

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo statuto della società europea ⁽¹⁾

(91/C 176/01)

COM(91) 174 def. — SYN 218

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 16 maggio 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 16.10.1989, pag. 41.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

II. CONSIGLIO DELLE COMMUNITA EUROPEE,

Invariato.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il completamento del mercato interno entro la scadenza prevista dall'articolo 8 A del trattato ed il miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità che esso deve promuovere presuppongono, oltre all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, una ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quelle della Comunità; che a questo scopo è indispensabile che le imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

considerando che una tale riorganizzazione presuppone che esista la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di concentrazione e di fusione, il potenziale delle imprese già esistenti di più Stati membri, e che siffatte operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato;

considerato che la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione che coinvolgono imprese di Stati membri diversi incontra difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica; che le misure di ravvicinamento del diritto delle società degli Stati membri mediante direttive basate sull'articolo 54 del trattato permettono di ovviare ad alcune di queste difficoltà; tuttavia tali misure non dispensano le imprese soggette a legislazioni diverse dal dover scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale;

considerando che, in tal modo, il contesto giuridico entro il quale le imprese europee debbono ancora operare, e che rimane interamente nazionale, non corrisponde più al contesto economico nel cui ambito devono svilupparsi per permettere la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato; che questa situazione è tale da ostacolare notevolmente le operazioni di raggruppamento tra società di Stati membri diversi;

considerando che occorre far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità giuridica dell'impresa europea; che a questo fine occorre prevedere la costituzione, accanto a società di diritto nazionale, di società la cui costituzione e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto comunitario, pertanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

considerando che le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza che gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione possano impedire od ostacolare dette operazioni;

considerando che un tale regolamento s'inserisce direttamente nelle legislazioni nazionali e contribuisce pertanto al loro ravvicinamento, costituendo così una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri che ha per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che lo statuto della società europea (qui di seguito «SE») è compreso fra gli atti che il Consiglio

TESTO ORIGINALE

deve adottare entro il 1992, elencati nel libro bianco della Commissione per il completamento del mercato interno approvato dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 1985; che nella riunione di Bruxelles del 1987 il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio di una tempestiva instaurazione di tale statuto;

considerando che da quando la Commissione ha presentato, nel 1970, la proposta di regolamento relativo allo statuto delle società per azioni europee, modificata nel 1975, i lavori di ravvicinamento del diritto nazionale delle società hanno fatto notevoli progressi, cosicché nei settori in cui il funzionamento della SE non esige norme comunitarie uniformi è possibile operare un rinvio alla legislazione sulle società per azioni dello Stato membro in cui essa ha sede;

considerando che l'obiettivo essenziale perseguito dal regime giuridico di una SE richiede in ogni caso, senza pregiudizio delle esigenze economiche che potrebbero manifestarsi in futuro, che una SE possa essere costituita sia per permettere a società di Stati membri diversi di procedere ad una fusione o di costituire una società holding, sia per dare alle società ed altre persone giuridiche esercitanti un'attività economica, soggette alla legislazione di Stati membri diversi, la possibilità di creare filiali comuni;

considerando che il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per azioni, che più adeguatamente risponde, tanto dal punto di vista finanziario che da quello delle gestioni, alle esigenze delle imprese che esercitano le loro attività su scala europea; che per garantire che siffatte imprese abbiano dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire un capitale minimo che garantisca che dette società dispongano di un patrimonio sufficiente, senza ostacolare peraltro la costituzione di SE da parte delle piccole e medie imprese;

considerando che occorre permettere una gestione efficace della SE, garantendo nel contempo un'attenta vigilanza; che va tenuto conto del fatto che esistono attualmente nella Comunità due diversi sistemi in cui è strutturata l'amministrazione delle società per azioni; che è opportuno peraltro, pur permettendo alla SE di scegliere tra i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le responsabilità delle persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza;

TESTO MODIFICATO

considerando che in tale contesto è opportuno consentire a una società per azioni di trasformarsi in SE senza passare attraverso uno scioglimento qualora tale società abbia sede ed amministrazione centrale nella Comunità e una filiale o uno stabilimento in uno Stato membro diverso da quello della sua sede;

Invariato.

TESTO ORIGINALE

considerando che, tenuto conto del ravvicinamento operato dalla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (1) e dalla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio (2) modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in materia, rispettivamente, di conti annuali e di conti consolidati, è possibile rendere applicabili alle SE le disposizioni delle direttive suddette, mantenendo la facoltà di scelta tra le varie opzioni offerte dalle disposizioni stesse;

considerando che, in virtù delle norme e dei principi generali del diritto internazionale privato, i diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi, derivanti per un'impresa dal controllo esercitato su di un'altra impresa soggetta ad una diversa legislazione, sono disciplinati dal diritto applicabile all'impresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo sia soggetta in base alle disposizioni del diritto ad essa applicabile, per esempio in materia di elaborazione di conti consolidati;

considerando che, senza pregiudizio delle conseguenze che deriveranno da un ulteriore coordinamento del diritto degli Stati membri, non è attualmente necessaria in materia una regolamentazione specifica per la SE; che occorre quindi attenersi all'applicazione di dette norme e principi generali, tanto nel caso in cui la SE eserciti il controllo, che in quello in cui la SE sia la società controllata;

considerando che occorre precisare il regime così applicabile, nel caso in cui la SE sia controllata da un'altra impresa, e rinviare in materia al diritto applicabile alle società per azioni disciplinate della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE;

considerando che sul piano fiscale la SE deve essere soggetta alla legislazione dello Stato di cui è residente; che occorre inoltre prevedere d'imputare le perdite subite dagli stabilimenti permanenti della SE situati all'estero; che, per evitare ogni discriminazione con le altre imprese che esercitano un'attività transnazionale, disposizioni analoghe saranno proposte, mediante direttiva, per tutte le altre forme giuridiche d'impresa;

considerando che occorre garantire che ogni Stato membro applichi alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento le sanzioni riguardanti le società per azioni disciplinate dalla propria legislazione;

considerando che le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva ... del Consiglio basata

TESTO MODIFICATO

considerando che sul piano fiscale la SE deve essere soggetta alla legislazione dello Stato di cui è residente; che occorre inoltre prevedere d'imputare le perdite subite dagli stabilimenti permanenti della SE situati all'estero; che, per evitare ogni discriminazione con le altre imprese che esercitano un'attività transnazionale, disposizioni analoghe sono state proposte (1), mediante direttiva, per tutte le altre forme giuridiche d'impresa;

Invariato.

(1) GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(2) GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(1) GU n. C 53 del 28.2.1991, pag. 30.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

sull'articolo 54 del trattato e che dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente; considerando che, nei settori non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario, riguardanti per esempio:

- l'ambito del diritto sociale e del diritto del lavoro,
- l'ambito del diritto tributario e della concorrenza,
- l'ambito del diritto della proprietà intellettuale,
- l'ambito del diritto fallimentare;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve essere differita, affinché ciascuno Stato membro possa prima procedere alla trasposizione delle disposizioni della direttiva ... nel diritto nazionale e all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il funzionamento delle SE aventi sede nel suo territorio, di modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati contemporaneamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

[Natura della società europea (SE)]

1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europee (*Societas Europaea*, qui di seguito «SE»), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

2. La SE è una società la cui capitale è diviso in azioni. Gli azionisti rispondono per le obbligazioni sociali soltanto nei limiti dei loro conferimenti.

3. La SE è una società commerciale, qualunque ne sia l'oggetto sociale.

4. La SE ha personalità giuridica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Invariato.

Soppresso.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 2**Articolo 2*

(Costituzione)

1. Le società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE mediante fusione o mediante costituzione di una società holding se almeno due di esse hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

1. Le società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

2. Le società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante costituzione di una filiale comune, se almeno due di essi hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

1 bis. Le società per azioni e le società a responsabilità limitata costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE sotto forma di società holding se almeno due di esse:

- hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti; ovvero
- hanno una filiale o uno stabilimento permanente in uno Stato membro diverso da quello della loro amministrazione centrale.

2. Le società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE sotto forma di filiale comune, se almeno due di essi:

- hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti; ovvero
- hanno una filiale o uno stabilimento permanente in uno Stato membro diverso da quello della loro amministrazione centrale.

3. Una società per azioni costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità può costituire una SE mediante trasformazione, se ha una filiale o uno stabilimento permanente in uno Stato membro diverso da quello della sua amministrazione centrale.

*Articolo 3**Articolo 3*

(Costituzione con partecipazione di una SE)

1. Una SE può, insieme con altre SE o con società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, costituire un'altra SE mediante fusione o mediante costituzione di una società holding.

1. Una SE può, insieme con una o più altre SE o con una o più società per azioni costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, costituire un'altra SE mediante fusione.

1 bis. Una SE può, insieme con una o più altre SE o con una o più società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, costituire un'altra SE sotto forma di società holding.

TESTO ORIGINALE

2. Una SE può, insieme con altre SE o con società o altri enti giuridici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, costituire un'altra SE mediante costituzione di una filiale comune.

3. Una SE può costituire una o più filiali nella forma di SE. Una filiale non può invece costituire, a sua volta, una filiale SE.

Articolo 4

(Capitale minimo)

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, il capitale della SE non può essere inferiore a 100 000 ecu.

2. Se la SE esercita l'attività di ente creditizio, essa è soggetta ai requisiti in materia di capitale minimo prescritti dalla legislazione dello Stato membro della sede conformemente all'articolo ... della direttiva ... del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Se la SE esercita l'attività di imprese di assicurazione, essa è soggetta ai requisiti in materia di capitale minimo prescritti dalla legislazione dello Stato membro della sede.

Articolo 5

(Sede della SE)

La SE ha sede nel luogo stabilito dal proprio atto costitutivo o statuto. Tale luogo deve essere situato all'interno della Comunità. Esso deve corrispondere al luogo dell'amministrazione centrale della SE.

TESTO MODIFICATO

2. Una SE può, insieme con una o più altre SE o con una o più società o enti giuridici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, costituire un'altra SE sotto forma di filiale comune.

3. Una SE può essa stessa costituire una o più filiali nella forma di SE.

Articolo 4

1. Il capitale sottoscritto di una SE non può essere inferiore a 100 000 ecu.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività, tale legislazione si applica alle SE che hanno sede in tale Stato membro.

Soppresso.

Articolo 4 bis

Ai sensi del presente regolamento, il termine «lo statuto della SE» designa al contempo l'atto costitutivo e lo statuto propriamente detto della SE, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto separato.

Articolo 5

Invariato.

Articolo 5 bis

1. La sede della SE può essere trasferita all'interno della Comunità. Il trasferimento non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. Qualora il trasferimento della sede comporti un cambiamento della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, punto b), il progetto di trasferimento è soggetto a pubblicità in conformità con l'articolo 9.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 31.3.1988, pag. 1.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

La decisione di trasferimento non può essere adottata prima di due mesi dalla pubblicazione del progetto. Essa deve essere presa alle condizioni previste per la modificazione dello statuto.

Il trasferimento della sede della SE, nonché la modificazione dello statuto che ne consegue, prendono effetto alla data in cui la SE è iscritta, conformemente all'articolo 8, nel registro della nuova sede. Tale iscrizione può effettuarsi soltanto a seguito della pubblicazione debitamente provata del progetto di trasferimento della sede.

3. La cancellazione della SE dal registro della sede precedente può effettuarsi soltanto a seguito della iscrizione debitamente provata della SE nel registro della nuova sede.

4. L'iscrizione nel registro della nuova sede e la cancellazione dal registro della vecchia sede vengono pubblicate negli Stati membri interessati conformemente all'articolo 9.

5. La pubblicazione della nuova iscrizione della SE rende la nuova sede opponibile ai terzi. Tuttavia finché non è stata pubblicata la cancellazione della SE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare ad avvalersi della vecchia sede, a meno che la SE dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

Articolo 6

(Impresa controllata e impresa controllante)

1. Per «impresa controllata» s'intende ogni impresa nella quale una persona fisica o giuridica:

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci; ovvero
- b) ha il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia dell'impresa stessa; ovvero
- c) è azionista o socia ed esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa stessa.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa controllante vanno aggiunti i diritti di ogni altra impresa controllata nonché delle persone fisiche o giuridiche che agiscono in nome proprio ma per conto dell'impresa controllante o di ogni altra impresa controllata.

Articolo 6

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 7**Articolo 7*

(Campo d'applicazione)

1. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento i punti non espressamente regolati sono risolti:

a) secondo i principi generali cui si informa il presente regolamento;

b) qualora tali principi generali non permettano di risolvere la questione, secondo la legge applicabile alle società per azioni nello Stato della sede della SE.

2. Se uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme applicabili alle materie previste dal paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il paragrafo 1, lettera b).

3. Nelle materie non disciplinate dal presente regolamento, si applicano alla SE disposizioni del diritto comunitario e del diritto degli Stati membri.

4. Per quanto riguarda i diritti, le facoltà e gli obblighi che ad essa competono, la SE è trattata, in ciascuno Stato membro e fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, come una società per azioni di diritto interno.

1. La SE è disciplinata:

a) — dalle disposizioni del presente regolamento:

— ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni liberamente stabilite dalle parti nello statuto della SE;

b) in difetto:

— dalle disposizioni di legge dello Stato della sede della SE riguardanti le società per azioni;

— dalle disposizioni liberamente stabilite dalle parti nello statuto, alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette alle legislazioni dello Stato della sede della SE.

Invariato.

Soppresso.

Invariato.

*Articolo 8**Articolo 8*

(Iscrizione della SE)

1. Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato della sede, in un registro designato dalla legislazione di tale Stato conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Se la SE ha una succursale in uno Stato membro diverso da quello della sede, tale succursale sarà iscritta nel registro in tale altro Stato membro secondo le modalità previste dalla legislazione di questo Stato conformemente all'articolo ... della direttiva .../.../CEE del Consiglio (proposta modificata...) ⁽²⁾

Invariato.

2. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dall'abbreviazione «SE».

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21.4.1988, pag. 6.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 9

(Pubblicità degli atti relativi alla SE)

Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 10(Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*)

1. La costituzione di una SE, con l'indicazione del numero, della data e del luogo della sua iscrizione, nonché della data, del luogo e dell'intestazione della pubblicazione, è pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dopo che è stata effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 9. La stessa disposizione si applica anche in caso di chiusura della procedura di liquidazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengano comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione di cui all'articolo 9.

Articolo 11

(Indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza della SE)

La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:

- a) la denominazione della SE, preceduta o seguita dall'abbreviazione «SE», se quest'ultima non figura già nella denominazione;
- b) il luogo del registro in cui la SE è iscritta conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nonché il numero d'iscrizione della SE nel registro;
- c) l'indirizzo della sede della SE;
- d) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

Articolo 9

3. L'iscrizione di una SE può aver luogo solo dopo che sia stato scelto uno dei modelli di partecipazione di cui all'articolo 3 dalle direttive ... che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori.

Invariato.

Articolo 10

1. L'iscrizione e la chiusura della liquidazione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dopo l'adempimento della pubblicità di cui all'articolo 9. Nella comunicazione devono essere indicati il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SE, la data, il luogo ed il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e l'indicazione sommaria dell'oggetto sociale della SE.

Il trasferimento della sede sociale della SE alle condizioni previste dall'articolo 5 bis deve essere resa pubblica mediante una comunicazione contenente le stesse indicazioni, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.

Invariato.

Articolo 11

La corrispondenza e gli atti destinati ai terzi devono indicare in maniera leggibile:

- a) la denominazione della SE, preceduta o seguita dall'abbreviazione «SE»;

Invariato.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- e) il numero di IVA della SE;
- f) se del caso, la menzione che la SE si trova in liquidazione.

- f) se del caso, la menzione che la SE si trova in liquidazione o in amministrazione giudiziaria.

Ogni succursale della SE iscritta conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, deve far figurare le succitate indicazioni, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma che provengono dalla succursale stessa.

Soppresso.

TITOLO II

TITOLO II

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE

SEZIONE PRIMA

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11 bis

1. Fatte salve le disposizioni che seguono, la costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede.

2. La costituzione di una SE forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

*Articolo 12**Articolo 12*

(Società fondatrici)

Le società fondatrici ai sensi delle disposizioni del presente titolo sono le società e gli altri enti giuridici che a norma degli articoli 2 e 3 possono partecipare alla creazione di una SE, secondo i vari modi di costituzione.

Invariato.

*Articolo 13**Articolo 13*

(Atto costitutivo e statuto della SE)

Le società fondatrici redigono l'atto costitutivo e lo statuto, se questo forma oggetto di atto separato, conformemente alle disposizioni previste per la costituzione delle società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede della SE.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 14

(Esperti; valutazione)

Per la valutazione dei conferimenti non in contanti, si applicano le disposizioni previste nel diritto nazionale della sede della SE, disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 15

(Controllo di legittimità della costituzione)

Il controllo di legittimità della costituzione di una SE e del suo statuto sulla base delle disposizioni del presente regolamento e, se del caso, del diritto nazionale applicabile, è esercitato secondo le modalità previste per le società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede della SE. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che il controllo sia efficace.

Articolo 16

(Pubblicità, personalità giuridica)

La SE acquista la personalità giuridica a decorrere dalla data stabilita dalla legislazione del paese della sua sede.

SEZIONE SECONDA

COSTITUZIONE MEDIANTE FUSIONE

Articolo 17

(Definizione)

1. In caso di costituzione di una SE mediante fusione di società per azioni, l'intero patrimonio attivo e passivo di queste è trasferito alla SE a seguito del loro scioglimento senza liquidazione, mediante l'attribuzione agli azionisti di tali società di azioni della SE e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. Una società per azioni può partecipare alla costituzione di una SE mediante fusione anche se è in liquidazione, a condizione che non abbia ancora iniziato la distribuzione degli attivi tra i propri azionisti.

Articolo 14

Soppresso.

Articolo 15

Soppresso.

Articolo 16

La SE acquista la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'articolo 8.

SEZIONE SECONDA

COSTITUZIONE MEDIANTE FUSIONE

Articolo 17

1. La SE può essere costituita mediante fusione di società per azioni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1. L'intero patrimonio attivo e passivo di tali società è trasferito alla SE a seguito del loro scioglimento senza liquidazione, mediante l'attribuzione agli azionisti di tali società di azioni della SE e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite.

Soppresso.

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

3. Ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione in ordine alla costituzione di una SE si applicano le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Soppresso.

*Articolo 18**Articolo 18*

(Relazione del progetto di fusione)

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici redigono un progetto di fusione. Il progetto indica:

1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici redigono un progetto di fusione. Il progetto indica almeno:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici e della SE;
- b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;
- c) le modalità di assegnazione delle azioni della SE;
- d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
- e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società fondatrici si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;
- f) i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
- g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società fondatrici.

- a) la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici e quelle previste per la SE;

Invariato.

2. Il progetto di fusione deve essere redatto mediante atto pubblico se la legislazione a cui sono soggette una o più società fondatrici lo prescrive.

3. La legislazione dello Stato membro che prescrive la forma di atto pubblico determina le persone o gli organi competenti a redigere l'atto. Se più legislazioni a cui sono soggette le società fondatrici prescrivono la forma di atto pubblico, l'atto può essere redatto da qualsiasi persona o autorità abilitata in base ad una di tali legislazioni.

Soppresso.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.